



COMUNE DI ROSTA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2012

L'anno 2013, addì 14 novembre, presso la sala Giunta del Comune di Rosta si sono riuniti i sigg.ri:

Bonito d.ssa Michelina - presidente della delegazione di parte Pubblica
Ruella d.ssa Silvia - componente della delegazione di parte Pubblica

E

Vaschetto Giovanni - rappresentante di zona della CISL FP
Bua Renato - rappresentante di zona della UIL F.P.L.
Allais Paola - dipendente comunale - RSU
Mazzo Mery - dipendente comunale - RSU
Melotto GianLuigi - dipendente comunale - RSU
Sibilla Maria - dipendente comunale - RSU

PREMESSO CHE

le parti hanno definito, nella riunione del 12 dicembre 2012, l'ipotesi di accordo integrativo dell'Ente concernente i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, per l'anno 2012;

alla formazione del citato accordo sono state invitate, all'inizio della procedura contrattuale, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali e che soltanto la C.I.S.L. F.P e UIL. F.P.L. sono state presenti fino al termine dei lavori;

la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 105 del 12.09.2013 ha approvato il suddetto accordo autorizzando il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

il Revisore del Conto, in data 12.09.2013 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in oggetto con i vincoli del bilancio nonché dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente contratto decentrato integrativo dell'Ente formato da n. 5 articoli.

Art.1 - OGGETTO

Il presente contratto integrativo aziendale disciplina le materie riservate alla contrattazione integrativa decentrata.

Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato del Comune e, nei limiti della compatibilità, al personale a tempo determinato.

Il presente contratto concerne l'anno 2012 e per quanto non espressamente disposto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.

ART.2 - RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ

Le parti prendono atto dell'ammontare del fondo destinato a remunerare il salario accessorio risultante dall'allegato prospetto.

I criteri per la suddivisione del suddetto fondo formano oggetto della presente contrattazione che ha come obiettivo principale quello della valorizzazione del personale e di una più efficiente organizzazione dell'Ente.

ART.3 - DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2012

Le parti, con riferimento al fondo 2012 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, costituito da risorse stabili e variabili, ammontante complessivamente ad € 46.446,27 stabiliscono come di seguito i criteri e modalità per la sua ripartizione e destinazione:

RISORSE STABILI

1. In conformità al disposto dell'art. 17 CCNL del 1/4/99, dell'art. 31, 2° comma, del CCNL del 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 19 al CCNL 22/1/04, le risorse stabili quantificate: per l'anno 2012 in € 33.904,32 sono gravate delle seguenti voci di destinazione:
 - A. € 18.728,58 quale fondo per progressioni economiche ai sensi dell'art.17 lett. b) CCNL 01/04/99;
 - B. € 8.539,57 per la corresponsione dell'indennità di comparto ai sensi dell'art.33 CCNL del 22/01/04;

RISORSE STABILI € 33.904,32	UTILIZZO
Fondo per le progressioni economiche ai sensi dell'art. 17 lett.b) del CCNL 1/4/99	€ 18.728,58
Indennità di Comparto (art.33 del CCNL 22/01/04) anno 2008	€ 8.539,57
Totale destinazioni	€ 27.268,15
Quota residua	€ 6.636,17

Le parti concordano, nel rispetto degli indirizzi già forniti dall'Amministrazione, che la quota residua delle risorse stabili ancora disponibili sia utilizzata per la produttività collettiva per tutti i dipendenti.

RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili sono individuate per l'anno 2012 nella somma totale di € **12.542,27**, come da tabella che segue:

Risparmi compenso lavoro straordinario (art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL 01/04/1999	€ 609,43
--	----------

Risorse Variabili ex art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1.04.1999 (1,2% del monte salari 1997)	€ 3.380,84
Risorse variabili ex art. 15, lett. K) del C.C.N.L. 1.04.1999 (Incentivi progettazione comprensiva di oneri)	€ 8.552,00
Totale risorse variabili	12.542,27,
Risorse stabili residue	€ 6.146,55
Totale risorse da imputare sul fondo 2012	€ 18.688,82

ART. 4 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI - ANNO 2012

Le parti destinano le risorse variabili alla remunerazione dei seguenti istituti:

1. In riferimento all'applicazione dell'indennità di cui all'art. 17 – comma 2 lettera "i" del CCNL 1.4.1999, riferita alle specifiche responsabilità del personale con qualifica di ufficiale di stato civile ed anagrafe, si ritiene di riconoscere ai 3 addetti in possesso della relativa qualifica la somma pro capite annua, di € 300,00, rapportata al tipo di rapporto di lavoro, assicurando la misura riconosciuta sino al 2006 e prevista dal citato CCNL.
2. In riferimento all'applicazione dell'indennità di rischio come prevista dall'art. 37 del CCNL 14.9.2000 e modificata dall'art. 41 del CCNL 22.1.2004, la stessa è riconosciuta all'unico operatore tecnico nella misura di € 30,00 per 12 mesi.
3. In riferimento all'indennità di maneggio valori ex art. 36 del CCNL 14.9.2000, attribuzione all'economista comunale addetto al maneggio denaro di una indennità giornaliera di € 1,50 per un numero massimo di giorni 200 e per un totale di € 300,00 annui lordi, rapportata alla durata dell'incarico. All'altro agente contabile, appositamente individuato con provvedimento della Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2012 fermo restando il numero massimo dei giorni considerati, l'indennità giornaliera viene stabilita in € 0,75 e rapportata alla durata dell'incarico.
4. In riferimento all'art. 15, 1° comma lett. k) del CCNL 1.04.1999 sono remunerati, per la somma complessiva di € 8.552,00, oneri compresi, gli incentivi alla progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 conformemente al relativo regolamento comunale concordato con le OO.SS. nel contratto integrativo decentrato del 26.05.2005. Le parti danno atto che tale somma assume valore previsionale determinandosi a consuntivo in relazione alle attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati.
5. La somma residua di circa € 8.516,82 è destinata ad incentivare la produttività collettiva, sia dei dipendenti a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Le risorse destinate a tale incentivo saranno, comunque, determinate a consuntivo, a conclusione dell'erogazione delle indennità e dei compensi elencati in precedenza ai nn.1, 2 e 3. I criteri di erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale, sono quelli previsti, e mutuati dalla Comunità Montana Valle Susa e Sangone, nel contratto integrativo decentrato per l'anno 2011, stipulato in data 26.04.2012. Rimane fermo ogni altro criterio previsto per la erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva di cui all'art. 30, punto 5) stabilito nel contratto decentrato del 26.05.2005 e non derogato dalla presente intesa.

I criteri di erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale saranno quelli, mutuati dai comuni della Comunità Montana Valle Susa e Sangone, già in uso dallo scorso anno.





ART. 5 – NORMA FINALE

1. Rimane fermo ogni altro criterio previsto per la erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva di cui all'art. 30, punto 5) stabilito nel contratto decentrato del 26.05.2005 e non derogato dal presente accordo.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le organizzazioni sindacali chiedono di verificare la possibilità di determinare il fondo per l'anno 2012 inserendo anche la R.I.A. del personale cessato nell'anno 2010, impegnandosi a reperire giurisprudenza in merito.

Le risorse non sono state attualmente inserite stanti le limitazioni dell'art. 9, comma 2 bis che non consente di superare il fondo dell'anno 2010.

La parte pubblica dichiara la disponibilità a riformulare l'ammontare del fondo prendendo in considerazione anche la R.I.A. ove sia consentito da nuove interpretazioni allo stato non in proprio possesso e conoscenza.

Dichiarazione congiunta n. 2


Si prende atto della necessità per l'anno successivo di rivedere il regolamento sulla progettazione predisposto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, nelle parti riguardanti: il conteggio delle voci che costituiscono l'ammontare dello stesso, le percentuali complessivamente riconosciute per lo svolgimento dell'incarico di progettazione nella sua completezza e le modalità di liquidazione del fondo al fine di evitare profili di incompatibilità.

Si da atto che in riferimento alla dichiarazione congiunta n. 1 la parte pubblica ha provveduto a riformulare l'ammontare del fondo prendendo in considerazione anche la R.I.A. del personale cessato nell'anno 2010.


Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica

BONITO Dott.ssa Michelina – Presidente




RUELLA Dott.ssa Silvia – Componente



Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentano i signori:

VASCHETTO Giovanni - C.I.S.L. F.P.




BUA Renato - U.I.L. F.P.L.



La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente:


ALLAIS Paola – dipendente comunale - RSU



MAZZO Mery – dipendente comunale - RSU



MELOTTO GianLuigi - dipendente comunale - RSU



SIBILLA Maria – dipendente comunale - RSU

